

Copia di deliberazione del consiglio comunale

N. 33 del Reg.OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DEI CONTRATTI.Data 28/09/2004

L'anno duemila quattro, il giorno ventotto del mese di Settembre
alle ore 18,30, nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di regolamento, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI		Presenti	Assenti	CONSIGLIERI		Presenti	Assenti
Santoro	Francesco	X		Di Vito	Mario		X
Bucco	Filippo		X	Ciccaglione	Mario	X	
Fornito	Domenico		X				
Gesualdi	Stefano	X					
Bergantino	Eugenio	X					
Fabale	Giuseppe	X					
Di Criscio	Antonio	X					
Codianni	Antonio	X					
Ferro	Giuliano	X					
Iamele	Fano	X					
Marzano	Pasquale	X					

Assegnati n. 12

Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri:

Presenti n. 10In carica n. 13 compreso il SindacoAssenti n. 3

Risultano altresì presenti, in qualità di assessori non facenti parte del consiglio, i sigg.:

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il signor Ing. Francesco Lucio Santoro nella sua qualità di Sindaco
- Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del T.U. n. 267/2000), il segretario comunale signor Dr. Ciro Ramunni
- La seduta è pubblica

Nominati scrutatori i signori:

Il presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo

che sulla proposta della presente deliberazione, ha espresso parere favorevole:

il responsabile del servizio interessato (art. 49, c. 1, del T.U. n. 267/2000);

il segretario comunale (art. 49, c. 2, e 97, c. 4 b, del T.U. n. 267/2000);

il tecnico competente a regolarla tecnica.

.....
presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come se-

Il segretario comunale

IL PRESIDENTE

.....Dr. Ciro Ramunni.....

.....Ing. Francesco Lucio Santoro.....

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno - 8 OTT. 2004
e rimarverà per quindici giorni consecutivi (art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267);

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

residenza comunale, il 8 OTT. 2004



Il responsabile del servizio

.....Dr. Ciro Ramunni.....

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:
è divenuta esecutiva il giorno..... decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000);

è stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124, c. 1, del T.U. n. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal..... al.....

residenza comunale, il.....

Il responsabile del servizio

...............

Copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

residenza comunale, il.....



Il responsabile del servizio

...............

OGGETTO: Approvazione del Regolamento dei contratti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

Su relazione del Sindaco:

La riforma della pubblica amministrazione avviata nel 1997 ha permeato l'attività amministrativa di nuovi e più incisivi contenuti sotto l'egida dei principi di efficacia, produttività, trasparenza.

Alla luce del nuovo assetto normativo che postula anche la necessità della distinzione tra le funzioni di indirizzo e controllo da una parte, e di gestione dall'altra, si rende necessario sostituire il vecchio regolamento dei contratti, approvato nel lontano 1992, con un altro più snello e che risponda ai principi appena descritti.

Visto lo schema di Regolamento predisposto dall'Ufficio di Segreteria;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visto il R.D. 23 Maggio 1924 n° 827;

Visto il D.R. 18 Novembre 1923 n° 2440;

Vista la legge 7 Agosto 1990 n° 241;

Acquisiti i pareri a norma dell'art. 49 del T.U.E.L.;

Ad unanimità dei voti dei presenti e votanti

D E L I B E R A

1)- Di approvare il Regolamento dei Contratti allegato e parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che, in sede di autotutela decisoria, abroga del tutto il precedente regolamento dei contratti approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 2 del 20 Dicembre 1992.



COMUNE DI CELENZA VALFORTORE

REGOLAMENTO DEI CONTRATTI

In vigore dal **18 OTT. 2004**

Art. 1

(Oggetto del regolamento)

1. Il presente regolamento disciplina i contratti del Comune ai sensi delle vigenti disposizioni sull'Ordinamento degli Enti Locali e del vigente Statuto comunale.

Art. 2

(Attività contrattuale)

1. Il Comune per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti, in conformità alle disposizioni di cui agli articoli seguenti, alle alienazioni, affitti, acquisti, permuta, appalti di lavori, forniture e servizi, concessione di costruzione e di gestione, cottimi fiduciari.

2. Tutti i contratti dai quali derivi entrata o spesa del Comune devono essere aggiudicati con le modalità ed i procedimenti concorsuali previsti e disciplinati dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle Pubbliche Amministrazioni, dalle norme comunitarie recepite o comunque vigenti nell'ordinamento giuridico italiano, e secondo le disposizioni previste dal presente regolamento e dalle direttive emanate dal Consiglio Comunale, salvo quanto disposto dagli appositi Regolamenti relativi ai lavori, forniture e servizi in economia.

3. I contratti relativi alle figure negoziali definite e disciplinate dal Codice Civile non previste nel precedente comma 1, devono essere aggiudicati, ove possibile, con le forme stabilite dal precedente comma 2.

Art. 3

(Cessione del contratto)

1. E' vietata la cessione del contratto a terzi.

2. Non costituisce cessione del contratto la trasformazione dello status giuridico del soggetto contraente purchè si continui l'esercizio della medesima attività imprenditoriale e salve le garanzie sulla base delle quali il contratto era stato stipulato, che dovranno essere rigorosamente dimostrate.

Art. 4

(Proroga del Contratto)

1. Il temporaneo prolungamento del rapporto contrattuale, per esigenze di particolare rilevanza pubblica debitamente motivate, è ammesso unicamente per l'espletamento della nuova gara per l'affidamento della prestazione contrattuale ed è espressamente previsto nel contratto originario.

2. La proroga del contratto non può avere durata superiore a 12 mesi ed ha la stessa forma del contratto prorogato.

3. E' vietato prorogare lo stesso contratto per più di una volta.

Art. 5

(Rinnovazione del Contratto)

1. E' facoltà dell'Ente stipulare un nuovo contratto con il medesimo contraente, di durata non superiore al contratto originario, agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto medesimo.

2. Il rinnovo del contratto è ammesso soltanto nel rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia e delle prescrizioni del presente articolo.

3. Il rinnovo contrattuale può conseguire soltanto a contratti conclusi attraverso procedure di gara e la facoltà di rinnovo deve essere prevista nel contratto originario.

4. Il rinnovo del contratto può essere utilizzato una sola volta.

5. Il contratto di rinnovo deve avere la stessa forma del contratto originario.

Art. 6
(Determinazione a contrattare)

1. La stipula di tutti i contratti del Comune deve essere preceduta dalla determinazione di cui all'art. 192 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.
2. La determinazione deve indicare in ogni caso, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali oppure in alternativa, può contenere lo schema di contratto.

Art. 7
(Capitolato d'oneri)

1. I capitolati di oneri formano parte integrante dei contratti e possono essere allegati ai contratti medesimi.
2. Nei capitolati d'oneri o, in mancanza, nei contratti deve essere prevista la disposizione in materia di definizione delle controversie.

Art. 8
(Commissione giudicatrice)

1. Qualora per l'affidamento di forniture e servizi il Comune ritenga di avvalersi del sistema dell'appalto concorso o del pubblico incanto o della licitazione privata da esperirsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, deve essere nominata, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, una Commissione Giudicatrice dal Responsabile del procedimento di spesa e dallo stesso presieduta, formata da un numero dispari di componenti, non superiore a cinque, esperti nella specifica materia, di cui almeno uno da individuare all'esterno dell'Ente. In materia di affidamento di incarichi di progettazione di lavori ed opere pubbliche si applica l'art. 8 comma 1 lett. i) del D.P.R. n°554 del 1999.

2. La commissione giudicatrice di cui al precedente comma, costituisce un collegio perfetto e quindi deve operare con il plenum

e la partecipazione totalitaria dei suoi componenti quando è chiamata a fare scelte decisive e discrezionali. L'esigenza del plenum non ricorre allorché debba svolgersi un'attività meramente istruttoria o preparatoria ovvero un'attività strumentale vincolata.

3. La commissione giudicatrice, organo straordinario del Comune, è costituita con riguardo ad una particolare attitudine tecnica e professionale dei suoi componenti.

Essa è chiamata ad assolvere una valutazione tecnica ed economica delle offerte di partecipazione alla gara che si conclude con un giudizio comparativo e di scelta dei diversi progetti e con l'analisi dei relativi prezzi, tenuto conto degli elementi tecnici ed economici delle singole offerte.

4. Qualora i progetti presentati non risultino rispondenti alle esigenze del Comune non si fa luogo ad aggiudicazione.

5. Nessun compenso o rimborso di spese può essere comunque preteso dagli interessati per l'elaborazione del progetto. Tuttavia nel bando di gara o nella lettera di invito può essere prevista la possibilità della corresponsione, ad insindacabile giudizio del Comune e su proposta della commissione giudicatrice, di un corrispettivo a favore dei progetti ritenuti meritevoli di particolare considerazione.

6. L'apertura dei plichi, l'ammissione e l'esclusione delle offerte è riservata alla commissione giudicatrice.

7. Fungerà da segretario della commissione un impiegato di categoria non inferiore alla "C" appartenente, di norma, all'Ufficio competente in materia di appalti dell'Ente e nominato dal Presidente della Commissione.

Art. 9

(Convenzioni urbanistiche)

1. Le convenzioni urbanistiche e gli atti unilaterali d'obbligo, non suscettibili per la loro natura a procedimenti di gara e soggetti a trascrizione, debbono seguire le prescrizioni generali o speciali, a seconda dei casi, della deliberazione consiliare in ordine all'indirizzo ed al programma di piano territoriale ed urbanistico.

2. Le convenzioni urbanistiche relative ai piani particolareggiati con cui si determinano le caratteristiche edilizie degli insediamenti consentiti e si definiscono gli oneri e gli impegni relativi alle opere di urbanizzazione, quelle relative alla concessione del diritto di superficie, ex art. 35 della legge 22/10/71 n. 865, gli atti unilaterali d'obbligo e gli altri simili atti soggetti a trascrizione, sono di norma rogati dal Segretario Comunale .

Art. 10

(Procedure di aggiudicazione)

1. Le procedure di aggiudicazione dei contratti sono attuate da parte del responsabile del PEG di cui al successivo art. 11.

2. La presidenza della gara di appalto spetta al responsabile del PEG.

3. Al presidente della gara ed alla commissione giudicatrice spettano l'ammissione e/o l'esclusione delle offerte con decisione motivata per mancanza, irregolarità o incompletezza della documentazione o dell'offerta o per altri motivi, conformemente alla prescrizione dell'avviso o del bando di gara o della lettera di invito.

4. L'aggiudicazione può essere disposta anche in presenza di una sola offerta purchè valida e dichiarata congrua.

5. L'aggiudicazione rimane valida anche in mancanza della firma del verbale da parte dell'aggiudicatario.

Art. 11

(Responsabile della procedura di gara)

1. Il responsabile del PEG, nella sua qualità di responsabile del procedimento, presiede la gara e provvede a tutti i compiti di gestione relativi all'affidamento della prestazione contrattuale e alla cura dell'affare amministrativo, ivi compresi i provvedimenti di approvazione degli atti della commissione e di aggiudicazione finale.

2. Il responsabile del PEG, ai sensi dell'art. 4 e seguenti della Legge 7.8.90 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, può

3. assegnare ad altro dipendente, la responsabilità di procedimenti, nel rispetto delle funzioni e mansioni proprie della categoria rivestita dal dipendente assegnatario.

3. In particolare, entro l'ambito delle direttive della determinazione a contrattare adottata ai sensi del precedente art. 6, il responsabile del PEG o altro dipendente di cui al precedente comma 2 provvede, sotto la propria responsabilità, ai seguenti atti esecutivi del procedimento concorsuale e di affidamento dell'opera, della fornitura o del servizio:

- avvisi e bandi di gara: indicazione all'Ufficio competente in materia di appalti dell'Ente delle previsioni particolari e di tutti gli elementi che a norma di legge devono, negli avvisi e bandi di gara e lettera di invito, essere contenuti, compresa l'indicazione degli eventuali documenti necessari per la prequalificazione;
- cauzione: determinazione della misura delle cauzioni nell'ipotesi di appalti di forniture e servizi e nulla osta ai fini dello svincolo delle cauzioni stesse;
- attestazioni per l'anticipazione del corrispettivo all'appaltatore, ove prevista dalla normativa vigente, e sulle altre notizie riguardanti l'appalto o la concessione;
- liquidazione delle spese entro i limiti degli impegni formalmente assunti con appositi atti o derivanti da contratti o convenzioni e la liquidazione di fatture e stati di avanzamento per forniture, somministrazioni ed appalti nei limiti degli impegni assunti nonché altri atti esecutivi di precedenti provvedimenti relativi ad ordini, richieste di lavori, forniture e prestazioni;
- i rapporti con gli enti di assistenza, previdenza e contro gli infortuni sul lavoro, nonché con l'Amministrazione Finanziaria e la Cassa Edile ove prevista.

4. Il responsabile della gestione del contratto prima di provvedere ad ordinare il pagamento di fatture o stati di avanzamento deve accertare, presso l'Ufficio competente in materia finanziaria dell'Ente, che il contraente abbia provveduto al versamento delle spese contrattuali dovute ed in caso di inadempienza deve trattenere tale importo dalle fatture o stato di avanzamento.

5. Il responsabile della gestione del contratto, prima di provvedere al pagamento della rata di saldo ed allo svincolo delle garanzie

fideiussorie, dovrà acquisire da parte dell'appaltatore e, per suo tramite, da parte delle eventuali ditte subappaltatrici, una dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio resa e sottoscritta dal titolare o legale rappresentante ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 attestante che "i dipendenti della ditta sono stati retribuiti per l'intero periodo dell'esecuzione del contratto, nel rispetto delle condizioni normative ed economiche previste dal CCNL e da accordi integrativi ove esistenti".

6. La Direzione dei Lavori, ancorchè affidata a professionista esterno, deve fornire periodicamente, di norma mensilmente, al responsabile del procedimento competente, in relazione ai lavori e opere oggetto dell'appalto, informazioni tempestive sulla situazione reale dei lavori e previsioni sui tempi e costi finali suggerendo, nel contempo, qualora ve ne fosse la necessità, le iniziative da assumere per correggere l'azione in corso.

Art. 12

(Adempimenti in materia di appalti e contratti)

1. Spettano all'Ufficio competente in materia di appalti dell'Ente, nell'ambito delle direttive della determinazione a contrattare e delle indicazioni fornite dal responsabile del PEG di cui al precedente art. 11, i seguenti adempimenti relativi ai pubblici incanti, alle licitazioni private, agli appalti concorso ed alle trattative private che non sono relative ai lavori, forniture e servizi in economia:

- predisposizione del bando integrale;
- predisposizione del testo dell'estratto;
- pubblicazione sui quotidiani;

- predisposizione del testo della lettera d'invito sulla base del bando di gara;
- istruttoria delle domande per l'autorizzazione ai sub-appalti;
- segnalazioni e comunicazioni all'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici ai sensi della vigente normativa in materia di Lavori Pubblici.

Spettano all'Ufficio competente in materia di contratti dell'Ente, i seguenti adempimenti relativi ai pubblici incanti, alle licitazioni private, agli appalti concorso ed alle trattative private che non sono relative ai lavori, forniture e servizi in economia:

- verifica presso le Amministrazioni competenti della corrispondenza di quanto dichiarato dalla Impresa in sede di autocertificazione;
- accertamento dell'idoneità ed accettazione della cauzione definitiva;
- adempimenti inerenti la normativa antimafia;
- redazione degli atti contrattuali;
- assistenza alla stipula ed ogni atto ad essa conseguente.

2. Nell'ipotesi di appalti di lavori di importo compreso fra 200.000 e 500.000 Euro, la pubblicazione dell'avviso avviene a cura dell'Ufficio competente in materia di appalti dell'Ente, nel rispetto della vigente normativa in materia ed inoltre su almeno un quotidiano locale.

3. Un impiegato appartenente all'Ufficio competente in materia di appalti dell'Ente, di categoria non inferiore alla "C", svolge opera di assistenza alle gare di cui al precedente comma e svolge opera di redazione del Verbale riferito alle gare per pubblico incanto, licitazione privata e trattativa privata.

4. L'Ufficio competente in materia di contratti dell'Ente provvede a tutti gli adempimenti previsti dall'imposta di registro per i contratti stipulati dal Comune, ad eccezione di quelli rogati dal notaio.

5. I responsabili del PEG di cui al precedente art. 11 che stipulano contratti di tipologia diversa da quelle previste negli appositi Regolamenti dei Lavori, Forniture e Servizi in economia, senza l'assistenza dell'Ufficio competente in materia di contratti

- predisposizione del testo della lettera d'invito sulla base del bando di gara;
- istruttoria delle domande per l'autorizzazione ai sub-appalti;
- segnalazioni e comunicazioni all'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici ai sensi della vigente normativa in materia di Lavori Pubblici.

Spettano all'Ufficio competente in materia di contratti dell'Ente, i seguenti adempimenti relativi ai pubblici incanti, alle licitazioni private, agli appalti concorso ed alle trattative private che non sono relative ai lavori, forniture e servizi in economia:

- verifica presso le Amministrazioni competenti della corrispondenza di quanto dichiarato dalla Impresa in sede di autocertificazione;
- accertamento dell'idoneità ed accettazione della cauzione definitiva;
- adempimenti inerenti la normativa antimafia;
- redazione degli atti contrattuali;
- assistenza alla stipula ed ogni atto ad essa conseguente.

2. Nell'ipotesi di appalti di lavori di importo compreso fra 200.000 e 500.000 Euro, la pubblicazione dell'avviso avviene a cura dell'Ufficio competente in materia di appalti dell'Ente, nel rispetto della vigente normativa in materia ed inoltre su almeno un quotidiano locale.

3. Un impiegato appartenente all'Ufficio competente in materia di appalti dell'Ente, di categoria non inferiore alla "C", svolge opera di assistenza alle gare di cui al precedente comma e svolge opera di redazione del Verbale riferito alle gare per pubblico incanto, licitazione privata e trattativa privata.

4. L'Ufficio competente in materia di contratti dell'Ente provvede a tutti gli adempimenti previsti dall'imposta di registro per i contratti stipulati dal Comune, ad eccezione di quelli rogati dal notaio.

5. I responsabili del PEG di cui al precedente art. 11 che stipulano contratti di tipologia diversa da quelle previste negli appositi Regolamenti dei Lavori, Forniture e Servizi in economia, senza l'assistenza dell'Ufficio competente in materia di contratti

2. Gli allegati contrattuali relativi ai contratti di appalto di forniture e servizi di qualsiasi importo, sono disciplinati dalla normativa vigente in materia di contratti di lavori pubblici.

3. Oltre al Segretario o al reggente o supplente della Segreteria , nessun altro funzionario del Comune ha competenza, in loro sostituzione, a rogare i contratti dell'Ente.

4. I contratti relativi alla compravendita e permuta di beni immobili sono stipulati per atto pubblico o scrittura privata autenticata ancorchè seguiti per trattativa privata, e sono rogati, di norma, dal Segretario Comunale .

5. Qualora il contraente privato ne faccia richiesta, i contratti possono essere affidati al rogito di notaio con spese a carico del contraente medesimo.

6. I contratti relativi agli affitti, di regola affidati a trattativa privata, sono sempre stipulati per scrittura privata, indipendentemente dal loro valore, dal responsabile del PEG.

7. Nei contratti stipulati con il Comune di Celenza Valfortore, il contraente privato deve eleggere domicilio nello stesso comune.

ART. 14

(Modalità di comunicazione)

1. Le comunicazioni, le notificazioni, le intimazioni sono effettuate a mezzo di messo comunale o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo consentito dalle vigenti disposizioni.

2. E' fatta salva la notificazione per ufficiale giudiziario, nei casi espressamente previsti dalla legge.

Art. 15

(Spese contrattuali)

1. Le spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione dei contratti, ove previsti, e diritti di segreteria, ove dovuti, e tutte le altre spese inerenti ai contratti, sono a carico dei contraenti con il

Comune e sono determinate sulla base di apposite tariffe fissate dal Comune.

2. Negli appalti di forniture, servizi e lavori di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, sono a carico degli aggiudicatari anche le spese di pubblicazione del bando e dell'esito di gara.

Art. 16 (Cauzioni)

1. Per gli appalti di forniture e servizi di qualsiasi importo diversi da quelli relativi alle prestazioni in economia, è prevista la costituzione della cauzione provvisoria e di quella definitiva nei termini e modalità disciplinati dalla normativa in materia di lavori pubblici, forniture e servizi in vigore al momento.

Art. 17 (Revisione prezzi)

1. Per i contratti ad esecuzione periodica o continuativa deve essere prevista una clausola di revisione periodica dei prezzi dopo il dodicesimo mese dall'inizio della esecuzione.

2. La clausola deve prevedere che qualora dalle rilevazioni ISTAT previste dalla legge risulti una variazione nel periodo considerato superiore al tasso di interesse legale in vigore al momento della revisione, si provvede a variare i prezzi per le prestazioni ancora da eseguire, in misura pari alla eccedenza di variazione rispetto alla percentuale suddetta.

3. La revisione in aumento non può essere prevista o applicata per quelle prestazioni il cui corrispettivo sia stato riconosciuto anticipatamente entro il dodicesimo mese.

4. La revisione non può essere applicata a favore della parte alla quale sia imputabile il ritardo nella esecuzione.

Art. 18

(Varianti contrattuali)

1. I contratti aggiuntivi e le appendici ai contratti principali devono essere preceduti dalla determinazione di cui al precedente art. 6, nei limiti di legge e secondo quanto disciplinato nei capitolati speciali di appalto.

2. Le varianti sono ammesse:

- per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni di legge e regolamentari;

- per cause di forza maggiore;
- per il manifestarsi di errori od omissioni del progetto esecutivo o capitolato.

3. E' consentito all'appaltatore indicare nello schema di atto di sottomissione, destinato ad essere tramutato in contratto aggiuntivo, di subappaltare le prestazioni comprese nella perizia suppletiva e/o di variante che intendesse subappaltare, nei limiti di legge.

4. Le varianti relative ai lavori, forniture e servizi sono disciplinate dalla normativa in materia di lavori pubblici in vigore al momento.

Art. 19
(Subappalto)

1. Salvo che la legge non disponga altrimenti, l'affidamento in subappalto di qualsiasi parte dell'appalto è autorizzato dal responsabile di cui all'art. 11 a seguito di documentata domanda dell'impresa appaltatrice che intenda avvalersi del subappalto, qualora sussistano e siano documentate, come prescritto, tutte le condizioni previste dalle norme vigenti.

2. E' fatto obbligo alla impresa appaltatrice che si avvale del subappalto, di trasmettere nel termine di venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti della stessa, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti effettuati dalla medesima impresa al subappaltatore o cottimista, con indicazione delle eventuali ritenute di garanzia operate.

Art. 20
(Inadempimenti contrattuali)

1. Per quanto concerne il recesso, la risoluzione e la rescissione del contratto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile.

2. Nel contratto devono essere previste le penalità per inadempimenti nella esecuzione dello stesso.

3. L'applicazione delle penalità è affidata al responsabile di cui al precedente art. 11.

Art. 21
(Certificato di regolare esecuzione)

1. Nei contratti di lavori, forniture e servizi di importo finale contabilizzato non eccedente i 200.000 Ecu, il certificato di

collaudo tecnico amministrativo è sostituito dal certificato di Regolare Esecuzione.

Art. 22
(Contratti aperti)

1. E' consentita la conclusione di contratti aperti in cui sia lasciata al responsabile del PEG, rispetto ad un importo previsto a base d'asta e con riferimento ad un determinato arco temporale, la successiva determinazione quantitativa delle prestazioni.

2. Tali contratti devono comunque stabilire il prezzo unitario dei beni e servizi da assoggettare a ribasso d'asta che il contraente, su richiesta del responsabile del PEG, è tenuto a prestare, ribasso che dovrà operare anche su eventuali listini risultanti da apposite diverse pubblicazioni.

3. Nell'indicazione dell'importo presunto del rapporto contrattuale deve essere specificato che l'appalto verrà aggiudicato per l'importo derivante dall'esito di gara dando atto che tale cifra rappresenta l'importo massimo utilizzabile a tale scopo.

Il mancato o parziale utilizzo dell'importo aggiudicato entro il termine contrattuale previsto, non attribuirà all'aggiudicatario il diritto alla richiesta di indennizzo alcuno.

Art. 23
(Contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione)

1. Le sponsorizzazioni e gli accordi di collaborazione sono una tipologia contrattuale nella quale una parte "Sponsor" si obbliga a versare una somma di denaro o a fornire beni o servizi a vantaggio di un'altra parte "Sponsee" che a sua volta si impegna nell'ambito delle proprie iniziative destinate al pubblico a diffondere il nome dello Sponsor tramite prestazioni accessorie di veicolazione del marchio, del logo o di altri messaggi.

2. Le obbligazioni gravanti sulle parti contraenti consistono rispettivamente:

- per lo Sponsor, nel pagamento di una somma di denaro o nella fornitura di beni o servizi;

- per lo Sponsee, nello svolgimento di attività finalizzate a far conoscere e diffondere il nome e l'immagine dello Sponsor.

3. I contratti di cui al comma 1 possono essere stipulati con soggetti pubblici o privati.

4. La Giunta Comunale può deliberare criteri generali per la disciplina delle sponsorizzazioni in attuazione del presente Regolamento.

Art. 24

(Cooperative sociali ed organizzazioni di volontariato)

1. I servizi socio sanitari ed educativi nonché quelli riguardanti lo svolgimento di attività agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di importo inferiore alla soglia comunitaria, sono affidati, ove previsto con atto del Consiglio Comunale, dal responsabile del PEG, alle cooperative sociali secondo quanto indicato dalle specifiche disposizioni vigenti.

2. Per l'affidamento delle prestazioni di cui al comma 1 e fino alla soglia comunitaria, la scelta del contraente avviene con procedura aperta, ristretta o negoziata, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e secondo tutte le altre modalità e condizioni contenute nelle apposite normative regionali di settore e nelle relative direttive esplicative, vigenti all'atto dell'affidamento.

3. Con provvedimento motivato del responsabile del PEG e ove previsto con atto del Consiglio Comunale, le prestazioni riguardanti lo svolgimento di attività agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate di importo inferiore alla soglia comunitaria, possono formare oggetto di Convenzioni con cooperative che svolgono tali attività o con loro consorzi.

4. Con provvedimento motivato del responsabile del PEG e ove previsto con atto del Consiglio Comunale, le prestazioni riguardanti i servizi alla persona possono formare oggetto di

Convenzioni con organizzazioni di volontariato secondo le modalità e condizioni previste dalle specifiche disposizioni di settore.

Art. 25

(Disposizioni finali e abrogazioni)

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si applicano le vigenti disposizioni in materia di contratti della Pubblica Amministrazione.
2. Per i procedimenti contrattuali in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento, trovano applicazione, fino alla loro conclusione degli stessi, le norme vigenti a tale data.
3. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla esecutività della deliberazione di approvazione.
4. Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il Regolamento dei contratti approvato con deliberazione del Consiglio comunale n° 2 del 20 gennaio 1992 .

INDICE GENERALE

Art. 1	Oggetto del regolamento	pag. 1
Art. 2	Attività contrattuale	pag. 1
Art. 3	Cessione del contratto	pag. 1
Art. 4	Proroga del contratto	pag. 2
Art. 5	Rinnovazione del contratto	pag. 2
Art. 6	Determinazione a contrattare	pag. 3
Art. 7	Capitolato d'oneri	pag. 3
Art. 8	Commissione giudicatrice	pag. 3
Art. 9	Convenzioni urbanistiche	pag. 4
Art. 10	Procedure di aggiudicazione	pag. 5
Art. 11	Responsabile della procedura di gara	pag. 5
Art. 12	Adempimenti degli uffici appalti e contratti	pag. 7
Art. 13	Stipula del contratto	pag. 10
Art. 14	Modalità di comunicazione	pag. 11
Art. 15	Spese contrattuali	pag. 11
Art. 16	Cauzioni	pag. 11
Art. 17	Revisione prezzi	pag. 12
Art. 18	Varianti contrattuali	pag. 12
Art. 19	Subappalto	pag. 13
Art. 20	Inadempimenti contrattuali	pag. 13
Art. 21	Certificato di regolare esecuzione	pag. 14
Art. 22	contratti aperti	pag. 14
Art. 23	contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione	pag. 15
Art. 24	Cooperative sociali ed organizzazioni di volontariato	pag. 16
Art. 25	Disposizioni finali e abrogazioni	pag. 17

Il presente Regolamento:

[] - è stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 28 SET. 2004
con atto n° 33.

[] - è stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal - 8 OTT. 2004
al 22 OTT. 2004.

[] - è stato affisso all'Albo Pretorio Comunale dal _____ al _____
per 15 giorni consecutivi con la contemporanea pubblicazione, allo stesso Albo Pretorio, ed in
altri luoghi consueti, di apposito manifesto annunciante la detta affissione.

[] - è entrato in vigore il 18 OTT. 2004.

Celenza Valfortore, li 12 NOV. 2004



Il Segretario Comunale

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dott. Ciro RAMUNNI)